

TAR Cagliari, Sezione I - Sentenza 29/05/2007 n. 1144
d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Nel caso di aggiudicazione dell'appalto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è del tutto precluso all'amministrazione di prendere in considerazione anche elementi relativi alle pregresse esperienze del concorrente nello svolgimento di servizi analoghi a quello da aggiudicare, che consentano di apprezzare l'affidabilità del concorrente stesso nell'esecuzione del contratto, ma la rilevanza assegnata a tali elementi non può essere tale da assorbire una porzione particolarmente significativa del punteggio riconoscibile per il merito tecnico dell'offerta, poiché, così facendo, si renderebbe recessiva la rilevanza delle qualità intrinseche della prestazione offerta. In tal senso, appare illegittima la riserva di quasi il 70 % del punteggio massimo attribuibile per il merito tecnico dell'offerta (40 punti su 60) alla voce "esperienze della ditta nel servizio oggetto dell'appalto".